



Decreto n° 0184 / Pres.

Trieste, 10 novembre 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA SULLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 65, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2000, N. 7 (TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 10/11/2023

Siglato da:

ANNA D' AMBROSIO

in data 09/11/2023

GIANNI CORTIULA

in data 10/11/2023



Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e succ. mod. ed integrazioni recante il testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Visto in particolare l'art. 65, comma 6, della LR 7/2000, ai sensi del quale "Fatti salvi i limiti e i divieti previsti dall'ordinamento, l'Amministrazione e gli enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali, le cui modalità di pubblicazione sono disciplinate con apposito regolamento";

Dato atto che la pubblicazione sul sito istituzionale regionale dei testi delle deliberazioni della Giunta regionale è una forma di pubblicità, priva di valore legale, che costituisce uno strumento di consultazione documentale finalizzato alla pubblica conoscenza dell'attività amministrativa;

Visto il testo regolamentare, allegato e parte integrante del presente decreto, denominato "Regolamento recante la disciplina sulla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)";

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1672 del 30 ottobre 2023;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante la disciplina sulla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -